

Circ. n. 96/L/20 4485/Sn AI/sb

Milano, 17 dicembre 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Rinnovo concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche anche relative a posteggi finalizzati allo svolgimento di attività di rivendita di quotidiani e periodici

Con **Decreto del MiSE del 25 novembre 2020 (pubblicato il 27 novembre 2020)** sono state approvate le *“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”* (pubblicate sul nostro sito www.snagnazionale.it nella sezione “circolari e news”).

Sono oggetto di rinnovo anche **le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività di rivendita di quotidiani e periodici**. Si precisa che la competenza è del Comune territorialmente competente e sarà quindi questa Amministrazione a gestire il procedimento.

Raccomandiamo pertanto a tutti gli edicolanti che esercitano l'attività di vendita di quotidiani e periodici su suolo pubblico o comunque sulla base di una concessione (ed anche quelli che hanno ceduto in gestione l'attività su suolo pubblico) di verificare, con la massima urgenza, presso il Comune competente la propria posizione e la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare della eventuale proroga fino al 2032.

Le suddette linee guida (che sono poi integrate da Delibere Regionali) prevedono tra l'altro che:

- Le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi.
- Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d. lgs. n. 59/2010.
- Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo.

- **L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che deve essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo e quindi entro il 31 dicembre 2020.**
- In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021 (dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito).
- **Le concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032.**
- Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.
- Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita.
- **Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.** L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
- **Le Regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni.**
- In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

Lo SNAG ha inoltrato al MiSE una richiesta urgente di confronto in merito alle specifiche problematiche delle edicole in relazione alle procedure di rinnovo automatico delle concessioni e vi terremo puntualmente aggiornati in relazione a qualsivoglia novità.

Si suggerisce di mostrare la presente circolare al proprio commercialista di fiducia.

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

